



Lotta all'amianto.

Le richieste di Cgil Cisl Uil da inserire nella legge di Bilancio 2019.

I numeri sono impressionanti: PIU' di 3.000 VITTIME dell'AMIANTO OGNI ANNO.

FONDO VITTIME AMIANTO (FVA).

Migliorare il valore economico delle prestazioni e modalità di erogazione, SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER LA FINANZA PUBBLICA.

Il FVA eroga due tipi di prestazioni.

- UNA TANTUM di 5.600 euro per i malati di mesotelioma NON PROFESSIONALI
- Una % di maggiorazione dell'assegno che i malati PROFESSIONALI, cioè a causa del lavoro, ricevono come indennità professionale dall'Inail.

Per i malati di mesotelioma NON professionali, sulla base delle disponibilità del FVA, è possibile portare a 12.000 euro il valore economico dell'Una Tantum per tutto il triennio 2019- 2021 sulla base delle disponibilità finanziarie del FVA definite dal decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 4 settembre 2015.

La disponibilità di cassa del FVA consente altresì di conguagliare a 12.000 euro il valore dell'Una Tantum di 5.600 euro percepita da coloro che nel primo triennio dell'istituzione della norma, 2015-2017 e anche per l'anno 2018, hanno percepito appunto solo 5.600 euro. Quest'ultima operazione è possibile anche perché il numero complessivo del periodo 2015-2018 è intorno alle 700 persone.

Per i malati PROFESSIONALI con la legge di bilancio 2018 sono state modificate le modalità della contribuzione al FVA che rende possibile l'erogazione della % della prestazione economica aggiuntiva in maniera regolare e con tempestività sulla base dell'immediata disponibilità di cassa del FVA. E' necessario, a questo punto, modificare il Decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) n.30 del 12 gennaio 2011.

Emendamenti : Fondo Vittime Amianto (FVA)

Articolo 1

Le prestazioni una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e confermata dall'art. 1, comma 186 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2018, 2019 e 2020,, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi.

Il valore economico dell'Una Tantum è elevata a 12.000 euro dal 1 gennaio del 2019 a valere esclusivamente sulle risorse residue del FVA del decreto del 4 settembre 2015 del Ministero del lavoro.

L'Inail provvederà, sulla base esclusiva delle risorse residue di cui al decreto del Ministero del lavoro del 4 settembre 2015, a conguagliare a 12.000 euro ai malati di mesotelioma e loro eredi che nel periodo 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 hanno ricevuto l'una tantum di 5.600 euro.

Le prestazioni economiche previste dalla presente norma avvengono unicamente nella disponibilità delle risorse del FVA, a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 2

Le prestazioni del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1, commi 241,242 e 243 della legge 24 dicembre 2007, n.244 , a fronte delle modifiche apportate dall'art.1 comma 189 della legge 27 dicembre 2017, n.205 circa le modalità di finanziamento, devono essere effettuate con la ripartizione mensile della quota spettante annualmente, con una quota di margine del 2% per difetto, da conguagliare comunque a saldo entro il semestre dell'anno successivo all'erogazione mensile dell'anno di riferimento. Le prestazioni economiche richiamate vengono effettuate sempre nell'ambito delle risorse già definite a favore del FVA senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le norme indicate sono state scritte in maniera tale da non rendere necessarie i decreti attuativi.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER GLI ESPOSTI ALL'AMIANTO.

Parità di trattamenti previdenziali a fronte della parità di esposizione all'amianto.

Con la legge n.247/2007, art.1, comma 20, si è prodotto una disparità di trattamenti tra i lavoratori esposti all'amianto penalizzando coloro che rispettando la legge vigente all'epoca non avevano avanzato richiesta di riconoscimento di esposizione all'amianto in quanto le domande erano state limitate fino al **15 giugno 2005** in base all'art.47, comma 5 del D.L. n.269/2003.

Sempre la legge 247 del **2007** allungava i periodi validi ai fini previdenziali di esposizione all'amianto dal 1993 al 2003 senza riconoscere a tutti la legittimità di farne richiesta.

Questo meccanismo discriminatorio è stato legittimato dalla necessità di limitare i costi per la finanza pubblica.

Riteniamo legittimo avere l'attenzione al contenimento dei costi per la finanza pubblica , ma ci sono altri meccanismi meno discriminatori come , ad esempio, avvenuto con le norme per il riconoscimento previdenziale per esposizione all'amianto dei lavoratori addetti alla produzione di materiale rotabile presenti negli stabilimenti in contemporanea alla bonifica dei tetti contenenti amianto previsto dall'art.1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e dal comma 246, art.1 della legge 205/20

Casi eccezionali

Capita sempre che l'applicazione delle norme possano avere dei casi speciali non previsti dalla norma. Ne richiamiamo due esempi : Isochimica di Avellino e lo stabilimento ex Enichem di Ottana (Sardegna).

Isochimica di Avellino : la percentuale di malati asbesto correlati sul numero totale dei lavoratori è tale da dover disporre di misure eccezionali di assistenza sociale e di welfare territoriale.

Stabilimento Ex Enichem di Ottana, una diversa interpretazione delle norme ha determinato una forte disparità di trattamenti rispetto all'omologo stabilimento ex Enichem di Pisticci in Basilicata.

Malati di mesotelioma.

I malati di mesotelioma hanno un'aspettativa di vita media dalla diagnosi di circa nove mesi, pertanto si ritiene necessario favorire l'accesso alla pensione secondo le modalità previste prima della riforma della legge Fornero.

Emendamenti : Prestazioni previdenziali per gli esposti all'amianto e malati di mesotelioma

Articolo A.

I lavoratori che non hanno presentato la domanda entro la data del 15 giugno 2005 di riconoscimento di esposizione all'amianto ai fini degli effetti previdenziali di cui al comma 8 dell'art.13 della legge 257/1992 e dell'art.1, comma 20 della legge 247/2007 possono presentare la domanda all'Inail entro il 30 dicembre 2019.

Con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e del Ministro dell'Economia saranno definiti i criteri di accesso prioritario ai provvedimenti di cui al presente articolo sulla base delle disponibilità economiche che di anno in anno saranno definite per rendere effettivo la fruizione della presente norma.

Per ciascuno degli anni 2019, 2020 sono destinati Milioni per rendere fruibile quanto definito al primo periodo del presente articolo.

Articolo B.

Per i lavoratori esposti all'amianto, per i quali per situazioni contingenti particolari di carattere sociale, sanitario o per procedure tecniche o amministrative differenziate rispetto alla generalità dei casi, non hanno potuto usufruire delle provvidenze della legge 257/1992 comma 8 art.13, con decreti del Ministro del Lavoro e del Ministro dell'Economia, si definiranno le modalità specifiche di applicazione.

Per tale norma annualmente si disporrà di una spesa massima di milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020

Articolo C

I malati di mesotelioma possono, utilizzando il comma 7 dell'art.13 della legge 257/1992, accedere alla pensione secondo le modalità vigenti prima della riforma previdenziale della legge Fornero.

Le risorse per far fronte agli emendamenti indicati come Articolo A, Articolo B e Articolo C possono essere una parte minimale delle risorse destinate alle operazioni quota "100" in quanto perseguono gli stessi principi ispiratori di favorire l'accesso alla pensione di lavoratori che hanno per anzianità di servizio o per minore aspettativa di attesa d vita hanno un accesso anticipato alla pensione.

LOTTA ALL'AMIANTO

ULTERIORI MISURE DA INSERIRE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019.

A valere sulle risorse dei Fondi strutturali.

Si può costituire un FONDO UNICO DI LOTTA ALL'AMIANTO presso il Ministero dell'Ambiente con l'articolazione delle destinazioni come specificamente indicato :

Costituzione di un FONDO a favore dei COMUNI per la bonifica dell'amianto :

in danno, in situazioni di pericolo per la salute pubblica

a favore dei cittadini non capienti,

siti di amianto orfani, senza proprietari.

per la realizzazione di siti di stoccaggio provvisori di materiale contenente amianto in ogni Comune

Costituzione di un FONDO per la bonifica degli immobili della Pubblica amministrazione.

Costituzione di un FONDO a favore delle Regioni per la realizzazione delle discariche per il conferimento dell'amianto e per la ricerca di metodi di smaltimento alternativi alla discarica.

Costituzione di un FONDO finalizzato a supportare le attività del SNPA, Ispra e Agenzie Regionali Ambientali, per il monitoraggio, il censimento, la definizione, gestione e coordinamento delle normative per le discariche per l'amianto, secondo norme tecniche omogenee su tutto il territorio nazionale.

MISURE DIRETTE A FAVORE DEI CITTADINI

- Detrazione fiscale al 100% delle spese sostenute per la bonifica dell'amianto nei quattro anni successivi all'avvenuta bonifica secondo un tariffario regionale concordato a livello nazionale.
- Definizione degli incentivi sulla sostituzione delle coperture in cemento amianto con pannelli fotovoltaici attraverso una maggiorazione del valore economico della produzione di energia elettrica da fonte solare.
- Obbligo dell'adozione del certificato "amianto free" per tutti gli immobili costruiti prima del 1993.